

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 11.

Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 12.

Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radio-televisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2002, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 1° aprile 1998, n. 1 «Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31» Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2001, n. 2.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, concernente l'utilizzo dello stemma e del sigillo della provincia autonoma di Bolzano Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7

Regolamento per l'adozione della carta di credito per il pagamento delle spese di missione dei membri della giunta provinciale.
Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2001, n. 8.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'indennità da corrisondersi ai vigili del fuoco Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2001, n. 9.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2001 Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 marzo 2001, n. 10.

Modifiche al decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 marzo 2001, n. 11.

**Regolamento sul trasferimento del personale forestale della
ripartizione foreste** Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2001, n. 12.

**Attività artigianali che possono essere svolte anche al di fuori
dei locali produttivi** Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11.

**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e
forestale** Pag. 14

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 19.

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni.
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 20.

**Norme per la promozione della costituzione della società
regionale per l'informatica** Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 21.

**Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti
agroalimentari tipici e tradizionali** Pag. 20

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 4.

**Articoli 1 e 2, lettera a) della legge regionale n. 24/1999.
«Regolamento per la programmazione delle medie e grandi
strutture di vendita»** Pag. 23

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 11.

Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributo di solidarietà

1. La Regione Lombardia, in riconoscimento del servizio reso alla collettività, concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.

2. Le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2002, di 51.645,00 euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di pari importo, dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 3.6.5.1.2.97.9156 «Proposta di legge regionale a favore del servizio cani guida dei Lions») per 51.645,00 euro nel 2002.

3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 1 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con le leggi di bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, sono apportate le seguenti variazioni:

alla funzione obiettivo 3.6.5. «Ridefinizione del sistema delle cure continuative a sostegno delle situazioni di fragilità» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'UPB 3.6.5.1.2.97 «Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili» è incrementata di 51.645,00 euro;

alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 3.6.5.1.2.97.9156 «Proposta di legge regionale a favore del servizio cani guida dei Lions») è ridotta di 51.645,00 euro.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 giugno 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/518 del 4 giugno 2002).

02R0467

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 12.

Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radio-televisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Fino alla data di cui al comma 1 è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parcogiochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 giugno 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/519 del 4 giugno 2002)

02R0468

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»

1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere e) ed l) del comma 1 dell'art. 2 sono soppresse.

b) l'art. 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza). — 1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l'amministrazione regionale può avvalersi di:

a) consulenti del presidente.

La giunta regionale può conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente della giunta a soggetti di comprovata professionalità, previa individuazione dell'ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

b) comitati tecnico-scientifici.

La giunta regionale può costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all'amministrazione in qualità di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

c) consulenze professionali.

La giunta regionale, per l'approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell'amministrazione regionale, può conferire incarichi professionali con finalità e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non può superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, di norma all'inizio di ogni legislatura.

3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche e integrazioni.

4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al consiglio regionale.»;

e) il comma 2 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le modalità applicative per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di coordinamento di cui all'art. 14 assicura, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e la integrazione dei suddetti interventi»;

d) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) direzioni generali.

Sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della giunta regionale.»;

2) la lettera d) del comma 1 è soppressa;

e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;

2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Con provvedimenti della giunta Regionale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione, sono istituite le direzioni generali, che non possono essere in numero superiore a quello degli assessorati, e le modalità di conferimento della titolarità delle medesime nonché la dotazione organica.

3. La giunta regionale, con la istituzione delle direzioni generali, ne individua le competenze e le aree di attività, gli obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie.

4. Ogni direttore generale, previo accordo con l'amministratore di riferimento, individua, di concerto con il dirigente preposto all'organizzazione, le strutture organizzative della direzione generale, nei limiti numerici complessivi stabiliti dalla giunta regionale. Il segretario generale e il comitato di coordinamento di cui all'art. 14 assicurano, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e l'integrazione dei suddetti interventi.»;

f) l'art. 13 è abrogato;

g) al comma 9 dell'art. 26 la parola «U.S.S.L.» è sostituita dalle parole «ASL e AO»;

h) all'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dalla giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti delle varie strutture»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico annuo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale e i singoli direttori nella misura massima annua stabilita per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; per il segretario generale della presidenza della giunta tale trattamento economico è incrementato in misura non superiore al 20%. Le integrazioni previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riferite esclusivamente ai risultati di gestione ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla giunta regionale»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La giunta regionale può attribuire ai dirigenti l'incarico di direttore di funzione specialistica di cui alla lettera a2) del comma 3 dell'art. 24 e l'incarico di vicario del direttore generale. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, dell'art. 26. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza

dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della giunta regionale. Il trattamento economico del direttore di funzione specialistica e del vicario del direttore generale è concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile in ragione della complessità e specificità delle responsabilità attribuite, tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso il contratto di diritto privato che regola i suddetti rapporti deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata);

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, ciascun dirigente è tenuto a depositare:

a) una dichiarazione, del cui contenuto si assume ogni responsabilità, riferita a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, alle azioni di società, alle cariche di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.

Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è definita secondo la disciplina del contratto collettivo per l'area della dirigenza in vigore e in base ai criteri di equiparazione prestabiliti tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti ed aziende.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 16/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della presente legge, si provvede con le somme stanziati all'UPB 5.0.2.0.2.186 «Consulenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e successivi.

2. Alle altre spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziati all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e successivi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 giugno 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/529 del 18 giugno 2002)

02R0477

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2002, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 1° aprile 1998, n. 1 «Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 3, comma 6 e 13, comma 3 del regolamento regionale 1° aprile 1998, n. 1

1. L'art. 3, comma 6 è così sostituito: «il Presidente e il vice presidente restano in carica cinque anni».

2. Il primo periodo dell'art. 13, comma 3, è così sostituito: «i componenti durano in carica cinque anni».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 20 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/9059 del 17 maggio 2002)

02R0466

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 gennaio 2001, n. 2.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
20 settembre 1989, n. 26, concernente l'utilizzo dello stemma e
del sigillo della provincia autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 2 maggio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4983 del
29 dicembre 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto del presidente della provincia 20 settembre 1989, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige».

2. All'art. 4, comma 4, del decreto del presidente della provincia 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, le parole «al presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai precedenti articoli».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della provincia 20 settembre 1989, n. 26, è aggiunto il seguente art. 5:

«Art. 5 — 1. All'esterno dell'edificio in cui il consiglio provinciale ha la sua sede centrale, alla sinistra della bandiera dell'Unione europea e di quella della Repubblica italiana, è esposto il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per il tempo in cui il consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze:

- a) 7 gennaio (festa del tricolore);
- b) 11 febbraio (patti lateranensi);
- c) 25 aprile (anniversario della Liberazione);
- d) 1° maggio (festa del lavoro);
- e) 9 maggio (giornata d'Europa);
- f) 2 giugno (festa della Repubblica);
- g) 28 settembre (anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli);
- h) 4 ottobre (solennità dei Santi Patroni d'Italia);
- i) 24 ottobre (ONU);
- j) 4 novembre (festa dell'Unità nazionale);
- k) eventuali altre ricorrenze stabilite di volta in volta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'esterno del palazzo provinciale I, sede della giunta provinciale e del presidente della provincia, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, è esposto il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

3. All'esterno degli edifici sedi di direzione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, nonché nei giorni di lezione ed esame, è esposto il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

4. In occasione di visite di autorità o delegazioni nazionali o straniere, statali o regionali, l'edificio in cui ha la sua sede centrale il consiglio provinciale, la giunta provinciale o il presidente della provincia, a seconda dell'organo provinciale dal quale promana l'invito, può essere imbandierato, collocando, qualora le bandiere da esporre siano in numeri pari, in prima posizione la bandiera italiana, quindi, in ordine, la bandiera europea, la bandiera dello Stato o della Regione ospite ed infine il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e, qualora le bandiere da esporre siano in numero dispari, in prima posizione la bandiera europea, al centro la bandiera italiana, in ultima posizione il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e nelle residue posizioni le altre bandiere.

5. Della corretta esposizione delle bandiere e del gonfalone di cui al presente articolo risponde il consegnatario dell'edificio da imbandierarsi.

6. In occasione di cerimonie e pubbliche funzioni, a cui partecipano il presidente o componenti la giunta provinciale in rappresentanza ufficiale della provincia, può essere utilizzato il gonfalone della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e portato da dipendenti provinciali appartenenti al corpo forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2001
Registro n. 1, foglio n. 7*

02R0430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7

**Regolamento per l'adozione della carta di credito per il
pagamento delle spese di missione dei membri della giunta
provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 374 del 12 febbraio 2001.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Autorizzazione

1. I membri della giunta provinciale sono autorizzati all'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di viaggio e di pernottamento per missioni eseguite al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Art. 2.

Spese per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito

1. Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle carte di credito e quelle per la gestione del conto corrente gravano sugli appositi capitoli del bilancio provinciale.

Art. 3.

Modalità e condizioni d'uso della carta di credito

1. Le modalità e le condizioni dell'uso della carta di credito sono stabilite dal contratto di adesione al relativo servizio bancario.

2. In sede di rendicontazione delle spese di missione, il titolare della carta di credito è tenuto ad allegare, in aggiunta alla documentazione giustificativa, la ricevuta rilasciata all'atto di pagamento tramite la carta di credito.

3. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato all'ufficio provinciale stipendi entro tre mesi dalla loro effettuazione.

Art. 4.

Apertura del conto corrente

1. Per i pagamenti delle spese di missione tramite carta di credito è aperto presso il tesoriere provinciale un apposito conto corrente bancario intestato alla provincia autonoma di Bolzano.

2. Il funzionario delegato competente per il pagamento delle spese di missione provvede al trasferimento di fondi sul conto corrente bancario tramite ordinativi a favore di se stesso, avvalendosi dell'apertura di credito autorizzata a suo favore.

Art. 5.

Rendicontazione delle spese del funzionario delegato

1. Al rendiconto trimestrale del funzionario delegato devono essere allegati, oltre agli ordinativi estinti, gli estratti conto del conto corrente bancario e delle carte di credito, dai quali risultino i pagamenti effettuati tramite carta di credito e la relativa documentazione giustificativa.

2. Ad avvenuto addebito sul conto corrente bancario delle spese del mese di dicembre, le somme non utilizzate sono versate nel bilancio provinciale.

3. Nel caso in cui un membro della giunta provinciale non rispetti, per la rendicontazione delle spese effettuate con carta di credito, il termine di cui all'art. 5, ovvero usi la carta di credito per effettuare spese non inerenti alla missione, il direttore dell'ufficio provinciale stipendi è autorizzato a decurtare i relativi importi dall'indennità di carica ad esso spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2001

Il vice presidente: SAURER

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Registro n. 1, foglio n. 3*

02R0432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2001, n. 8.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 192 del 29 gennaio 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Indennità giornaliera*). — 1. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilità e fino a quando la medesima impedisce all'interessato di riprendere il proprio lavoro. La durata dell'inabilità è comprovata dagli atti e dai certificati di cui all'art. 10. Per l'inabilità temporanea l'indennità è fissata in L. 110.500 (€ 57,07) giornaliera».

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La rendita annua per inabilità permanente assoluta o parziale è liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3, assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di L. 40.345.000 (€ 20.836,46).

2. Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella 2, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita può essere integrata da un assegno mensile di L. 715.000 (€ 369,27) per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico della cassa provinciale antincendi o sia esercitata direttamente o garantita da un altro istituto assicurativo».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Oltre alle rendite è corrisposto una volta tanto un assegno di L. 2.866.000 (€ 1.480,17) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, avente rispettivamente i requisiti di cui al comma 1 cifre 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte dell'infortunato nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di (in agli articoli 5, comma 1, commi 1 e 2, e 9, comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, come sostituite dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, trovano applicazione alle invalidità ed agli incidenti avvenuti a partire dal 1° ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2001

Il vice presidente: SAURER

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001
Registro n. 1, foglio n. 5*

02R0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 2001, n. 9.

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2001.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 367 del 12 febbraio 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle aziende speciali unità sanitarie locali delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:

1) L. 55.350 giornaliera (vitto e alloggio), per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;

2) L. 26.290 giornaliera (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di cura, rilasciata dal sindaco, carabinieri, dall'Unità sanitaria locale, ecc.;

b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi L. 140.180 annuali;

c) assistenza odontostomatologica aumento del 2,7% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della direzione generale della disciolta OMG e alla deliberazione della giunta provinciale n. 720 del 13 marzo 2000 e precedenti.

2. Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 10 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2001

Il vice presidente: SAURER

02R0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 marzo 2001, n. 10.

Modifiche al decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 259 del 5 febbraio 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche al decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 1.

1. All'allegato 1 del regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, emanato con decreto del presidente della provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze indicate nella quartultima lineetta del punto 1.1. sono così sostituite:

«tenuta del registro delle persone giuridiche private e del registro delle associazioni di promozione sociale»;

b) la denominazione e le competenze degli uffici di cui ai punti 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. e 9.7. sono così sostituite:

«9.1. Ufficio informatica individuale:

gestione dell'interfaccia utente e delle applicazioni standard di produttività individuale;

gestione dell'Intranet/Extranet aziendale, posta elettronica, gestione documenti, workflow;

assistenza e formazione degli utenti e degli assistenti informatici locali;

gestione delle chiamate degli utenti (call center aziendale); misure di sicurezza.

9.2. Ufficio reti e sistemi operativi:

gestione delle apparecchiature di rete, dei server e dei clienti nonché dei relativi sistemi operativi;

sviluppo, installazione, configurazione, gestione ed adeguamento di reti, incluso il cablaggio;

supporto alla rete provinciale nonché all'interfaccia verso altre reti di telecomunicazione;

gestione dei locali tecnici;

sviluppo ed implementazione del monitoraggio della rete; sistemi di sicurezza, antivirus.

9.3. Ufficio informatica amministrativa:

banche dati ed applicazioni specifiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;

assistenza e formazione degli utenti;

gestione del database-management sistema (DBMS);

misure di sicurezza.

9.4. Ufficio informatica tecnica-economica:

banche dati ed applicazioni specifiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;

assistenza e formazione degli utenti;
gestione del database-management sistema (DBMS);
misure di sicurezza.

9.5. Ufficio informatica sociodemografica:
banche dati ed applicazioni specifiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;
assistenza e formazione degli utenti;
gestione del database-management sistema (DBMS);
misure di sicurezza.

9.6. Ufficio informatica geografica e statistica:
banche dati ed applicazioni geografiche nonché statistiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;
gestione dei sistemi informativi di governo;
tuning, ottimizzazione di banche dati nonché provvedimenti per la consistenza dei dati;
assistenza e formazione degli utenti;
gestione del database-management sistema (DBMS);
misure di sicurezza.

9.7. Ufficio informatica amministrativa delle scuole:
dotazione, manutenzione, supporto e gestione delle apparecchiature dell'informatica individuale, dei fileserver, dei database-server e domain-controller;
sviluppo, installazione, configurazione, gestione ed adeguamento di reti, incluso il cablaggio;
gestione, supporto e controllo delle apparecchiature di rete e dei locali tecnici;
sistemi di sicurezza, antivirus;
predisposizione, installazione, gestione e personalizzazione dei pacchetti applicativi standard;
banche dati ed applicazioni specifiche: sviluppo, installazione, manutenzione ed adeguamento;
sviluppo, manutenzione ed adeguamento di Intranet/-Extranet delle scuole, posta elettronica, gestione documenti, workflow;
assistenza e formazione degli utenti;
gestione delle chiamate degli utenti (call center per le segreterie scolastiche);

c) le competenze di cui agli uffici 15.2. e 15.3. sono così sostituite:

«15.2. Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi:
coordinamento, consulenza tecnica, formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche;
promozione dell'educazione permanente e della lettura;
contributi per le attività e le infrastrutture nel settore dell'educazione permanente;
contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;
biblioteca provinciale per il gruppo linguistico italiano;
realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale;
promozione della cultura degli audiovisivi;
cultura, pedagogia, tecnica, archivio e distribuzione degli audiovisivi.

15.3. Ufficio bilinguismo e lingue straniere:
promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere, inclusa l'organizzazione di corsi per il gruppo linguistico italiano;
finanziamento di corsi per l'apprendimento della seconda lingua;
soggiorni di studio all'estero: organizzazione e contributi;

contributi per attività e infrastrutture nel settore del bilinguismo e lingue straniere;
coordinamento e consulenza tecnico-scientifica;
formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;
centro multilingue e biblioteca specialistica;
realizzazione, acquisto e distribuzione di materiali didattici e di pubblicazioni nel settore della promozione linguistica»;

d) le competenze indicate nella prima ed ottava lineetta del punto 32.1. sono soppresse;

e) la denominazione e le competenze degli uffici di cui ai punti 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9., 32.10., 32.11. e 32.12. sono così sostituite:

«32.2. Ufficio economia montana:
esame dei progetti, amministrazione, collaudo e contabilità centrale dei lavori forestali in economia;
segreteria della commissione tecnica ai sensi della legge provinciale n. 23/1993;
contributi e verifica tecnica per interventi silvocolturali, a favore dei pascoli e terreni montani e per il ripristino di danni causati da avversità atmosferiche;
contributi per la manutenzione della rete viaria rurale;
contributi ai sensi dei regolamenti CE nel settore foreste;
piani di gestione dei pascoli e delle malghe.

32.3. Ufficio pianificazione forestale:
programmazione e pianificazione forestale;
rilievi e pianificazione delle funzioni boschive;
assestamento forestale;
sistema informativo forestale;
cartografia forestale, catasto ed inventario forestale;
programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di gestione e scheda boschiva - controllo e collaudo;
silvicoltura: direttive e controllo;
rilievi topografici forestali;
gestione dello schedario masi.

32.4. Ufficio caccia e pesca:
misure d'incentivazione;
prescrizioni e pareri nel settore della caccia e pesca;
sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali e nelle bandite;
sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca;
esami venatori, per guardiacaccia e pesca;
riconoscimento della qualifica di guardia giurata agli addetti alla sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
rilascio licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca;
misure per la tutela del patrimonio faunistico omeoterma ed ittico;
catasto delle acque da pesca;
controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati;
osservatorio faunistico, concessioni per riserve private di caccia e autorizzazioni per centri di allevamenti di selvaggina;
controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili;
rilevamento di ecosistemi per la fauna omeoterma ed ittica e di danni da selvaggina.

32.5. Azienda provinciale foreste e demanio:

gestione ed amministrazione del demanio forestale e delle relative pertinenze: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e alienazione;

compiti di polizia forestale;

prescrizioni e pareri riguardanti i vincoli idrogeologici forestali per il demanio forestale;

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione in economia, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestito;

coordinamento dell'attività delle stazioni forestali-demaniali;

interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;

compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente, nonché del servizio idrografico;

autorizzazioni al taglio e martellate;

controllo e gestione venatoria nelle oasi di protezione faunistica demaniali;

economato e contabilità.

32.6. Ispettorato forestale Bolzano I:

espletamento, nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena, delle seguenti funzioni:

compiti di polizia forestale;

vigilanza e controllo nei settori della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente;

sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale;

prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale;

coordinamento delle attività delle stazioni forestali;

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta;

gestione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati, nonché descrizione boschiva;

autorizzazioni al taglio e martellate;

tutela boschiva: sorveglianza ed interventi;

interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi;

compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente, nonché del servizio idrografico;

consulenza e compiti delegati della ripartizione riguardante l'incentivazione nei settori foreste, economia montana ed apicoltura.

32.7. Ispettorato forestale Bolzano II:

espletamento, nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate al numero 32.6..

32.8. Ispettorato forestale Bressanone:

espletamento, nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate al numero 32.6..

32.9. Ispettorato forestale Brunico:

espletamento, nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate al numero 32.6..

32.10. Ispettorato forestale Merano:

espletamento, nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo,

Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marleno, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-S. Felice, Ultimo, Verano delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.11. Ispettorato forestale Silandro:

espletamento, nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castebello-Ciardes, delle funzioni elencate al numero 32.6..

32.12. Ispettorato forestale Vipiteno:

espletamento, nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate al numero 32.6»;

f) dopo l'ufficio di cui al punto 32.12. è aggiunto il seguente ufficio 32.13.:

«32.13. Ispettorato forestale Monguelfo:

espletamento, nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate al numero 32.6».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 marzo 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Registro n. 1, foglio n. 6*

02R0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 marzo 2001, n. 11.

Regolamento sul trasferimento del personale forestale della ripartizione foreste.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 663 del 12 marzo 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale appartenente al Corpo forestale provinciale, di seguito denominato, «personale forestale», tra i servizi della ripartizione foreste, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati servizi della ripartizione foreste le seguenti unità organizzative con personale forestale del contingente dei posti della stessa ripartizione:

- a) la direzione di ripartizione;
- b) gli uffici centrali, compresa l'azienda provinciale foreste e demanio;
- c) gli ispettorati forestali;
- d) i servizi di coordinamento;

- e) le stazioni forestali;
- f) le stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano;
- g) i posti di custodia ittico-venatoria.

Art. 2.
Competenza

1. Il direttore della ripartizione foreste provvede all'assegnazione del personale forestale e dispone con decreto i trasferimenti ovvero il rigetto degli stessi, sentiti gli interessati e i competenti direttori d'ufficio.

2. Contro i decreti di cui al comma 1 può essere presentato ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 3.
Procedimento per il trasferimento

1. Il direttore della ripartizione foreste pubblica, per trenta giorni consecutivi, un avviso relativo ai posti da occupare per i singoli profili professionali, con indicazione di eventuali ulteriori titoli di preferenza, all'albo della direzione di ripartizione, degli uffici centrali, degli ispettorati forestali e dell'ufficio con funzione di coordinamento delle stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

2. Le domande di trasferimento possono essere presentate rispettivamente entro le ore dodici del trentesimo giorno dalla data dell'avviso o spedite con lettera raccomandata entro il medesimo termine.

3. Nella domanda possono essere indicate, in stretto ordine decrescente di preferenza, cinque sedi di proprio godimento, di cui i primi due di posti banditi e ulteriori tre di posti che potrebbero rendersi vacanti nel corso dei trasferimenti.

4. In sede di formazione della graduatoria per ogni posto da occupare il direttore della ripartizione foreste verifica se i singoli candidati siano in possesso dei relativi requisiti di accesso, tenendo conto delle esigenze di servizio e delle eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali.

5. Tra i candidati ammessi viene formata la graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6.

6. Le graduatorie sono pubblicate contestualmente per quindici giorni consecutivi agli albi di cui al comma 1.

7. I trasferimenti si effettuano a tempo indeterminato.

8. Su richiesta dell'interessato e sentiti i direttori d'ufficio competenti il trasferimento può essere revocato entro i successivi sei mesi prescindendo dalla graduatoria a condizione che il posto originario sia ancora disponibile.

Art. 4.
Esigenze di servizio

1. Il direttore della ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le seguenti esigenze di servizio:

a) a livello provinciale almeno il cinquanta per cento dei posti previsti complessivamente per i profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente, nonché ispettore forestale del contingente della ripartizione foreste è riservato al profilo professionale di agente ed assistente forestale e per i rimanenti posti il numero dei posti nel profilo professionale di sovrintendente forestale non può essere inferiore a quello del profilo professionale di ispettore forestale;

b) il contingente di personale delle stazioni forestali è composto di norma da almeno quattro dipendenti dei profili professionali di agente ed assistente, sovrintendente ed ispettore forestale, di cui comunque almeno il cinquanta per cento deve essere occupato con agenti ed assistenti forestali;

c) i posti vanno occupati prioritariamente con trasferimento di personale forestale già in servizio e subordinatamente con l'assegnazione di personale forestale neo assunto, se non ostanto esigenze di servizio o difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali;

d) nelle stazioni forestali, in occasione di trasferimenti, deve essere garantita la presenza di almeno tre forestali con esperienza di servizio;

e) il personale forestale neo assunto non può essere assegnato di norma al comune di residenza o di abituale dimora dell'ultimo quinquennio;

f) alle singole stazioni forestali non vengono assegnate più di due persone che abbiano superato il medesimo corso base di formazione.

Art. 5.
Difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali

1. Il direttore della ripartizione foreste valuta, in sede di trasferimento o di prima assegnazione, le eventuali difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che possono impedire il normale ed ordinato svolgimento del servizio, precisando i fatti che possono dar luogo alla situazione di incompatibilità.

2. Il direttore della ripartizione foreste dispone il trasferimento d'ufficio in caso di difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali che impediscono il normale ed ordinato svolgimento del servizio, dopo aver sentito gli interessati ed il competente direttore d'ufficio, precisando i fatti che hanno determinato la situazione di incompatibilità.

3. Nell'audizione gli interessati possono essere assistiti da una persona di fiducia.

Art. 6.
Aspetti sociali

1. La graduatoria viene formata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti;

b) per ciascun convivente con meno di 4 anni: 4 punti;

c) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;

d) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;

e) per ciascun anno di servizio effettivo: un punto.

2. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, ha la precedenza il dipendente che alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento è inquadrato nel profilo professionale superiore.

4. All'interno dei singoli profili professionali prevale la qualifica.

5. All'interno della stessa qualifica prevale l'anzianità di servizio.

6. In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l'età anagrafica.

Art. 7.
Trasferimento d'ufficio

1. Si provvede al trasferimento d'ufficio in caso di:

a) soppressione del posto;

b) nomina a comandante di stazione;

c) conflitto di interessi.

2. La permanenza nei servizi è incompatibile per conflitto di interessi, quando l'appartenente al Corpo forestale provinciale esercita un mandato politico quale sindaco o assessore comunale oppure esercita la funzione quale presidente di una comunità comprensoriale, di un'azienda municipalizzata o azienda sanitaria locale, se il rispettivo comune si trova nell'ambito della propria circoscrizione di vigilanza degli ispettorati forestali, delle stazioni forestali, delle stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano e dei posti di custodia ittico-venatoria,

3. Si può provvedere al trasferimento d'ufficio in caso di:

- a) mobilità verticale;
- b) mobilità orizzontale;
- c) difficoltà insuperabili nei rapporti interpersonali.

4. La disciplina di missione vigente per il trasferimento d'ufficio si applica solo nei casi elencati al comma 1, lettera a), e al comma 3, lettera c).

5. Per esigenze di servizio urgenti o temporanee si può provvedere al trasferimento d'ufficio a tempo determinato fino ad un anno, se ciò non comporta maggiori spese per il dipendente.

Art. 8.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 30 giugno 1992, n. 23, recante «Regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune»

1. L'allegato 1 al decreto del presidente della giunta provinciale 30 giugno 1992, n. 23, modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 28 giugno 1995, n. 31, è così sostituito:

ALLEGATO 1

CRITERI DI VALUTAZIONE

Con i trasferimenti l'amministrazione provinciale intende avvicinare i propri dipendenti al loro luogo di residenza.

Come criteri di valutazione si assumono le seguenti condizioni:

1. Condizioni familiari:

a) per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti;

b) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;

c) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;

d) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti.

2. Per ciascun anno di servizio effettivo prestato: un punto.

3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.

4. In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l'età anagrafica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 marzo 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Registro n. 1, foglio n. 8*

02R0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2001, n. 12.

Attività artigianali che possono essere svolte anche al di fuori dei locali produttivi.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 15 maggio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 690 del 12 marzo 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le attività artigiane che possono essere esercitate anche al di fuori dei locali produttivi in esecuzione dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

Art. 2.

Definizione

1. Le attività artigiane che possono essere svolte anche al di fuori dei locali produttivi sono attività produttive artigianali a basso impatto ambientale, la cui esecuzione non causa rumori, esalazioni di odore o altre molestie e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane sono elencate nell'allegato A.

Art. 3.

Attività para-artigiane libere

1. Le attività para-artigiane libere che hanno un campo di lavoro, cognizioni e tecniche professionali simili a quelli delle attività elencate nell'allegato A possono venire esercitate anche in appartamenti, uffici e locali di negozio, qualora la loro esecuzione non causi rumori, esalazioni di odore o altre molestie e non provochi nessun pericolo d'incendio o d'esplosione.

Art. 4.

Attività presso la clientela

1. Le imprese che hanno un'attività artigiana che viene esercitata esclusivamente presso la clientela, quali l'attività di montaggio e di installazione, possono stabilire la loro sede legale anche in appartamenti, uffici e locali di negozio. Tali attività artigiane sono elencate nell'allegato B.

Art. 5.

Verifiche

1. Per poter verificare se un'attività artigiana avente un campo di lavoro, cognizioni e tecniche professionali simili a quelli delle attività elencate negli allegati A e B può venire esercitata anche al di fuori degli abituali locali produttivi, oppure può stabilire la propria sede legale anche in appartamenti, uffici e locali di negozio, il comune competente può richiedere alla ripartizione provinciale artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Registro n. 1, foglio n. 9*

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE CHE POSSONO ESSERE ESERCITATE ANCHE IN APPARTAMENTI,
UFFICI E LOCALI DI NEGOZIO OPPURE IN ALTRI LOCALI IDONEI (articolo 2)**

UFFICI E APPARTAMENTI	LOCALI DI NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI
Metallo	
	elettronico impiantista
	meccanico per macchine d'ufficio
montatore elettronico (solo come sede legale)	montatore elettronico
	incisore
installatore e manutentore di impianti di ascensore (solo come sede legale)	installatore e manutentore di impianti di ascensore
	tecnico radio e TV
	riparatore di elettrodomestici
Legno	
	policromatore
	scultore in legno
	intagliatore
	doratore
	scultore d'ornamento
Abbigliamento, Tessili e Cuoio	
ricamatore in cuoio	ricamatore in cuoio
cappellaio e modista	cappellaio e modista
merlettaio	merlettaio
	pellicciaio
	pellettiere
	tecnico ortopedico
	calzolaio ortopedico
sarto	sarto
	calzolaio
ricamatore (solo se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)	ricamatore
magliaio (solo se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)	magliaio
	tappezziere - arredatore tessile
	pulitore di tessuti
cucitore in bianco (solo se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)	cucitore in bianco
Alimentari	
	pasticciere
	gelatiere
Igiene e Bellezza del corpo	
parrucchiere	parrucchiere
estetista e massaggiatore estetico	estetista e massaggiatore estetico
Vetro, Carta, Ceramica ed altre attività	
	legatore di libri
	tagliatore di pietre preziose
	decoratore con fiori
fotografo	fotografo
	incisore di vetri
	pittore su vetro
	orafo e argentiere
grafico	grafico
produttore di articoli in corno (solo se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzati macchinari piccoli e non rumorosi)	produttore di articoli in corno
	ceramista
imbalsamatore	imbalsamatore
	stampatore serigrafico
orologiaio	orologiaio

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE ESERCITATE PRESSO LA CLIENTELA
PER LE QUALI SI PUÒ STABILIRE LA SEDE LEGALE ANCHE IN APPARTAMENTI, UFFICI
E LOCALI DI NEGOZIO OPPURE IN ALTRI LOCALI IDONEI (articolo 4)**

UFFICI E APPARTAMENTI	LOCALI DI NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI
Edilizia (solo come sede legale)	
pavimentista	pavimentista
conciatetto	conciatetto
piastrellista e posatore pietra, ceramica e mosaici	piastrellista e posatore pietra, ceramica e mosaici
rivestimentista in isolanti	rivestimentista in isolanti
spazzacamino	spazzacamino
muratore	muratore
selciatore	selciatore
stuccatore	stuccatore
movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte	movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte

02R0437

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e doni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema del Friuli-Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche che suscitano interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla Regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimen-

tali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2.

Registro volontario regionale

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

3. L'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 3. L'iscrizione avviene su iniziativa dell'ERSA, ovvero su proposta della giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ERSA, previo parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.

4. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'art. 1. Il regolamento prevede:

a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) che le accessioni di cui all'art. 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

Art. 3.

Commissioni tecnico-scientifiche

1. Sono istituite la commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla giunta regionale.

3. La commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal direttore regionale dell'agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla giunta regionale.

4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a € 80,00 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.

Art. 4.

Rete di conservazione e sicurezza

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'art. 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ERSA, ai possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. Relativamente alle specie minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono vendere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

Art. 5.

Banca del germoplasma

1. Al fine di garantire la conservazione *ex situ* delle accessioni di cui all'art. 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.

2. Le attività di conservazione e gestione *ex situ* del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

Art. 6.

Tutela della biodiversità forestale

1. La giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla direzione regionale delle foreste.

2. La giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. La direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l'accrescimento.

4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

5. La Regione promuove, attraverso la direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.

Art. 7.

Programmi d'intervento

1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;

e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 4, è autorizzata la spesa di € 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di € 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.206.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)» e con lo stanziamento di € 51.645,69 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, è autorizzata la spesa di € 46.481,12 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - rubrica n. 23 - spese di investimento - con la denominazione «Tutela della biodiversità forestale», con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 - servizio per la gestione delle foreste regionali - con la denominazione «Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati» e con lo stanziamento di € 46.481,12 per l'anno 2002.

4. Per le finalità previste dall'art. 7, è autorizzata la spesa complessiva di € 154.937,07 per l'anno 2002, di cui € 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di € 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai

bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» e con lo stanziamento di € 154.937,07 per l'anno 2002.

5. All'onere complessivo di € 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 aprile 2002

TONDO

02R0397

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 19.

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

Art. 2.

Istituzione e natura

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.

2. Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Art. 3.

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto da:

a) il presidente nominato dal presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;

b) sei componenti designati dal consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

3. Il Corecom è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche.

6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del presidente del Corecom, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del nuovo presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera a). Il presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

8. In caso di impedimento del presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo presidente ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del consiglio regionale o della giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;

b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;

d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

e) dipendente regionale;

f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);

g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 5.
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il presidente del Corecom, al presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al presidente della giunta regionale che informa il presidente del consiglio regionale.

3. Il Presidente del consiglio regionale, ed il presidente della giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1.

4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal presidente della giunta regionale, nel caso del presidente del Corecom, e dal presidente del consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.

5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.

Art. 6.
Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare;

b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi

c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, il quale:

a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;

b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.

3. Il presidente del consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il presidente del consiglio regionale.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al presidente del Corecom. In tal caso spetta al vice presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, al presidente della giunta regionale, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 7.
Funzioni del Presidente

1. Il presidente del Corecom:

a) rappresenta il Corecom;

b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

Art. 8.
Regolamento

1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica, nonché il loro comportamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione (BUR)*. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Art. 9.
Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il presidente.

4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri regionali.

5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 10.
Aspettativa

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.

Art. 11.
Funzioni proprie e delegate

1. Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249/1997, in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 12.
Funzioni proprie

1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito il Corecom svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardano la realtà regionale;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e, della comunicazione a livello regionale e locale;

m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l'editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

n) vigila, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

p) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

q) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

r) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva.

3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla giunta regionale.

Art. 13.

Funzioni delegate

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 249/1997, sono delegabili dall'Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'art. 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 53/1999.

Art. 14.

Programma delle attività e relazione

1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al consiglio regionale, per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del consiglio regionale.

3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 15.

Forme di consultazione

1. Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8, idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.

2. Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.

Art. 16.

Autonomia gestionale - Struttura organizzativa

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 17, il Corecom ha autonomia gestionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il consiglio regionale ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.

3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente in ordine all'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Corecom sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.

4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.

5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17.

Risorse finanziarie

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.

Art. 18.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Corecom.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono all'elezione del Corecom entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno di cui all'art. 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.Rat., purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70, e successive modifiche.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.

02R0346

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 20.

Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema informativo regionale

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'amministrazione regionale, è istituito, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il sistema informativo regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati.

2. Il SIR assicura, altresì, l'accesso telematico dei cittadini, degli operatori e degli utenti alle informazioni ed ai servizi di competenza regionale nonché il supporto informativo per la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, di cui all'art. 83 della legge regionale n. 14/1999, e successive modifiche, e per la gestione di analoghi procedimenti adottati in applicazione delle leggi di semplificazione amministrativa.

3. La realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR sono affidate ad una società regionale d'informatica, la cui costituzione è promossa dalla Regione ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2.

Promozione della costituzione della società regionale per l'informatica

1. La Regione, per i fini di cui all'art. 1, promuove, in conformità alle disposizioni dello statuto regionale, la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.a.

2. La partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.a. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

a) possano partecipare alla società enti dipendenti regionali ed enti locali;

b) l'ammontare del capitale sociale all'atto della costituzione sia pari a lire un miliardo, diviso in numero 10 mila azioni del valore nominale di lire 100 mila ciascuna, delle quali il 99 per cento siano sottoscritte dalla Regione e la rimanente quota sia sottoscritta da un ente dipendente regionale;

c) sia comunque riservata, successivamente, alla Regione la titolarità di un numero di azioni non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;

d) l'oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all'art. 1 e consenta anche, in misura non preponderante, la fornitura di beni e servizi informatici agli enti dipendenti regionali, agli enti locali, nonché ad altri enti pubblici e privati che li richiedano;

e) spetti alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile di nominare, nel rispetto delle modalità previste dallo statuto regionale, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della Laziomatica S.p.a. dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato.

4. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale.

5. Il Presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.a., ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. In attesa dell'espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti della Regione ai sensi del comma 2, lettera e), il Presidente della giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di informatica, alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.

Art. 3.

Rapporti fra Regione e Laziomatica S.p.a.

1. L'affidamento alla Laziomatica S.p.a. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR è disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:

a) la successione della Laziomatica S.p.a. nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;

b) il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;

c) il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure;

d) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici;

e) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;

f) lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell'imprenditorialità operante nel Lazio.

Art. 4.

Scelta dei contraenti

1. Ai fini della realizzazione di lavori, forniture e servizi informativi di interesse regionale che non sia in grado di effettuare direttamente, la Laziomatica S.p.a. opera in qualità di «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 il capitolo numero 15307 denominato: «Oneri per lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'amministrazione regionale. Spese per la partecipazione della Regione al capitale sociale della Laziomatica S.p.a. e per il primo impianto della società», con una dotazione di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo numero 19002, lettera a), del bilancio 2001 ed alla relativa copertura di cassa con prelievo dal capitolo numero 16325 del bilancio 2001.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83;

b) l'art. 3, comma 1, e l'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16;

c) l'art. 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.

02R0347

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 21.

Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e al fine di valorizzare, attraverso l'organizzazione e la qualificazione di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e successive modificazioni, al regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 169 (Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extravergini), la Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del vino»), promuove e disciplina, nell'ambito

del proprio territorio, la realizzazione delle «strade del vino», delle «strade dell'olio di oliva» e delle «strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali», di seguito denominate «strade».

Art. 2.

Definizione di «strada» e relative attività

1. Le «strade» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche.

2. Le attività di ricezione ed ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole aderenti al disciplinare di cui all'art. 4, sono riconducibili alle attività agrituristiche secondo la normativa regionale vigente in materia.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Le «strade» devono essere realizzate e gestite nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione, che è emanato dalla giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, in conformità ai decreti del Ministro per le politiche agricole e forestali previsti dall'art. 3 della legge n. 268/1999, dispone in ordine:

a) ai criteri per omogeneizzare e quantificare l'offerta enoturistica, dei prodotti olivicoli e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali sulla base della definizione di standard minimi di qualità;

b) alle modalità di promozione di un'immagine unitaria delle «strade» anche tramite la predisposizione di una specifica e omogenea segnaletica e simbologia informativa;

c) alla determinazione dei contenuti generali del disciplinare tipo per la realizzazione e la gestione delle «strade».

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali nonché del centro di valutazione della qualità dell'olio d'oliva laziale, da attuarsi presso la struttura del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nel comune di Montelibretti.

Art. 4.

Comitato promotore e disciplinare per la realizzazione e la gestione della «strada»

1. La «strada» è realizzata e gestita secondo quanto previsto da uno specifico disciplinare, i cui contenuti sono definiti in conformità agli indirizzi del disciplinare - tipo determinati dal regolamento di cui all'art. 3.

2. Il disciplinare di cui al comma 1, è predisposto e sottoscritto da un comitato promotore, che allo scopo nomina un comitato tecnico-scientifico composto da cinque membri. Al comitato promotore possono aderire le aziende vitivinicole od olivicole, singole o associate, le aziende locali del settore agricolo interessato, le organizzazioni professionali agricole, i consorzi di tutela dei vini o quelli di tutela dell'olio di oliva del Lazio, le aziende produttrici di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli enti parco, nonché gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti nel campo culturale, turistico ed ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000, aderenti al comitato promotore, devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del medesimo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

3. Al comitato promotore di cui al comma 2 devono partecipare, qualora si tratti di «strade del vino» o di «strade dell'olio d'oliva», almeno un terzo delle aziende singole o associate, ricadenti lungo l'itinerario indicato, produttrici di vino o di olio i cui terreni siano iscritti ad un albo, o elenco di produzione, ai sensi, rispettivamente, del-

l'art. 15 della legge n. 164/1992 e dell'art. 8 della legge n. 169/1992, oppure almeno un quarto di tali aziende unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; qualora si tratti di «strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali», al comitato promotore di cui al comma 2 devono partecipare almeno un terzo delle aziende produttrici del prodotto interessato oppure almeno un quarto di tali aziende unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura.

4. Qualora il comitato promotore rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, le quote di cui al comma 3 si ottengono con l'adesione delle aziende produttrici appartenenti alle varie denominazioni o indicazioni.

Art. 5.

Riconoscimento della «strada»

1. Il disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, è trasmesso alla giunta regionale dal comitato promotore, di cui all'art. 4, comma 2, corredato dalla richiesta di riconoscimento della «strada» e dall'impegno dei sottoscrittori a realizzarla e gestirla secondo un progetto redatto tenendo conto dei contenuti del disciplinare stesso.

2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione del disciplinare, riconosce la «strada» previa verifica:

a) della rispondenza agli standard minimi di qualità ed al disciplinare-tipo di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e c);

b) della corrispondenza dell'itinerario progettato all'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione dei comprensori destinati alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, di oli a denominazione di origine e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali ai sensi, rispettivamente, della legge n. 164/1992, della legge n. 169/1992, del regolamento (CEE) n. 2081/1992, del regolamento (CEE) n. 2082/1992 e del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999.

3. In presenza di richieste di riconoscimento della stessa «strada» presentate da più comitati promotori viene data priorità, qualora si tratti di «strade del vino» o di «strade dell'olio d'oliva», al comitato con il maggior numero di aziende i cui terreni siano iscritti ad un albo o elenco di produzione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 164/1992 e dell'art. 8 della legge n. 169/1992; qualora si tratti di «strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali» viene data priorità al comitato maggiormente rappresentativo dei produttori, degli enti e degli altri operatori economici interessati.

4. La giunta regionale riconosce, altresì, per ogni «strada» uno specifico simbolo identificativo, in conformità alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della «strada» da parte della Regione, ai sensi dell'art. 5, il comitato promotore nomina il comitato di gestione, composto in maggioranza da produttori vitivinicoli, olivicoli e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, e successivamente si scioglie.

2. Il comitato di gestione deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del d.m. politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

3. Il comitato di gestione:

a) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare della «strada» riconosciuta dalla Regione;

b) procede alla realizzazione della «strada» e alla sua gestione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal progetto di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3;

c) promuove la conoscenza della «strada» e il suo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto di cui all'art. 5, comma 1, da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della «strada»;

e) cura i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare;

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della «strada»;

g) può presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7, comma 1.

Art. 7.

Programma per la concessione di incentivi

1. La Regione contribuisce, mediante la concessione di incentivi, ad iniziative finalizzate a dotare le «strade», riconosciute dalla Regione, di strutture e servizi funzionali al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore del comitato di gestione della «strada»:

a) per la creazione di una specifica segnaletica informativa riferita alla strada stessa;

b) per la creazione e l'adeguamento di centri di informazione sull'area vitivinicola, olivicola ed enogastronomica interessata.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi fino al 40 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

4. La Regione concede inoltre incentivi ad aziende vitivinicole, olivicole o produttrici di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, singole o associate, che hanno aderito al disciplinare della «strada», per l'adeguamento agli standard di qualità previsti dal regolamento di cui all'art. 3, nonché per interventi concernenti strutture e servizi.

5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono concessi fino al 40 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di lire 50 milioni.

6. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, adotta, ogni tre anni, un programma in cui sono indicate le iniziative da incentivare e le risorse finanziarie disponibili.

7. La giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 6, definisce i termini per la presentazione delle domande di concessione degli incentivi e la relativa documentazione da allegare, fissa i criteri per il procedimento di selezione delle domande stesse e le modalità per la rendicontazione degli incentivi concessi.

8. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a presentare alla Regione, nel rispetto delle modalità indicate dalla giunta regionale ai sensi del comma 7, la rendicontazione degli incentivi stessi. Nel caso in cui l'incentivo concesso non risulti utilizzato, in tutto o in parte, per i fini indicati nel provvedimento di concessione, la Regione procede alla revoca del medesimo ed al recupero delle somme erogate.

Art. 8.

Formazione degli operatori

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella gestione delle «strade» riconosciute dalla Regione stessa.

Art. 9.

Funzioni dei comuni, delle province e delle comunità montane

1. I comuni, le province e le comunità montane esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano, su proposta dei comitati di gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa delle «strade»;

b) possono gestire, su proposta dei comitati di gestione, i centri di informazione sull'area vitivinicola, olivicola o enogastronomica interessata.

2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento della «strada».

Art. 10.

Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei comuni, delle province e delle comunità montane in relazione all'attività di cui all'art. 9, ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

2. In particolare la giunta regionale attiva il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inadempimento delle funzioni di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 7 è autorizzata per il 2001 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2001 è istituito il capitolo n. 21352 denominato: «Incentivi per iniziative relative alle «strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali»», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

3. Alla copertura finanziaria di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria del capitolo 29002, lettera h) - elenco 4 - allegato al bilancio per l'esercizio 2001 ed alla copertura di cassa si provvede mediante riduzione per lire 1.000 milioni del capitolo 16325.

Art. 12.

Disposizione abrogativa

1. Le leggi regionali 31 gennaio 1983, n. 12, 6 giugno 1985, n. 90 e 28 luglio 1988, n. 44, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3. Eventuali procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione alle leggi regionali citate, sono definiti secondo le modalità previste dalle leggi stesse.

2. La legge regionale 22 maggio 1995, n. 39, è abrogata.

Art. 13.

Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea.

2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.

02R0348

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2001, n. 4.

**Articoli 1 e 2, lettera a) della legge regionale n. 24/1999.
Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52
del 4 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1675 del 11 dicembre 2000 con la quale la giunta regionale ha approvato gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24/1999;

Vista la decisione protocollo n. 2069, verbale n. 11, seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che «a termini dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta».

Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 84 del 13 febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura del provvedimento

1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai comuni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio.

2. La validità temporale delle presenti disposizioni di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla-osta concessi successivamente da commissari *ad acta* nominati dagli organi di giustizia amministrativa.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, «Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio»;

c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'art. 3 della legge regionale;

d) per comuni delle classi I, II, III e IV, i comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;

e) per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;

f) per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

Art. 3.

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1 e dell'art. 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:

M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq nei comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq nei comuni di classe III e IV;

M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 601 mq e 1.500 mq nei comuni di classe III e IV;

G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2.501 e 7.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 1.501 e 4.500 mq nei comuni di classe III e IV;

G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7.500 mq fino a 10 mila mq nei comuni di classe I e II oppure maggiore di 4.500 mq fino a 7.500 mq nei comuni di classe III e IV.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della legge regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i comuni delle classi I e II:

a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali;

b) nei comuni fino a diecimila abitanti confinanti con comuni superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia.

3. In conformità con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B - Strutture di vendita-autorizzate per il solo settore non alimentare.

4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'art. 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari il 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificabili come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20.000 mq, fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi.

7. I comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale. I comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguare aree di parcheggio, assentite dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.

TITOLO II

INDIRIZZI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 4.

Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita

1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di «vendita, evitando l'eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovramunicipali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub-aree aventi caratteristiche socio-economiche omogenee.

2. L'elenco dei comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A).

3. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l'apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Classe demografica del comune	Strutture incompatibili
I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti	Nessuna
II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti	Grandi strutture di vendita G2/A
III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti	Grandi strutture di vendita G2/A, G2/B e G1/A
IV - Comuni con meno di 3.000 abitanti	Grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo

4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione:

a) per i comuni della classe III e IV, confinanti con comuni della classe I della medesima provincia ed a questi equiparati;

b) per i comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.

Art. 5.

Obiettivi di presenza e di sviluppo dalle grandi strutture di vendita

1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'art. 8 della

legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:

Area provinciale	Grandi strutture alimentari			Grandi strutture non alimentari		
	Primo semestre	Secondo semestre	Anni successivi	Primo semestre	Secondo semestre	Anni successivi
Bari	0	0	1	0	0	2
Brindisi	0	0	1	0	0	0
Foggia	0	1	1	0	0	1
Lecce	0	0	1	0	2	1
Taranto	0	0	1	0	0	0

2. In attuazione del criterio, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.

3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente art. 3, sono utilizzabili in sede di conferenza di servizi nel seguente modo:

a) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo C1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1 in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;

b) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'art. 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possano essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;

c) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.

4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo art. 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente art. 3. La validità dei nulla-osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è revocata qualora, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle camere di commercio e dei comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio-economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub-aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.

2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l'incremento della rete di vendita è classificato come prioritario.

3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della provincia classificate come secondarie.

4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di mas-

simila priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a).

5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.

Art. 7.

Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal comune, previo parere positivo della conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente art. 3, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal comune, senza richiedere il parere della conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.

2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro comune della stessa sub-area o in un comune di una diversa sub-area non è ammesso.

TITOLO III DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 8.

Sviluppo delle medie strutture di vendita

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge regionale, centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i comuni approvano:

a) le norme, sul procedimento concernenti le domande, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'art. 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo, di cui all'allegato C;

b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.

3. I comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:

a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;

b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori;

c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;

d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche di nuovo insediamento;

e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali.

4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i comuni, al fine di consentire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

5. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.

6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

7. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati criteri di priorità indicati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale.

8. I comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 9.

Centri storici

1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:

a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone all'immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;

b) prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti;

c) promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;

d) disporre il divieto di vendita di determinare merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico;

e) prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti.

2. I comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 22 della legge regionale.

3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:

a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50 mq;

b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.

Art. 10.

Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali

1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, della legge regionale.

2. Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della conferenza unificata n. 161 del 21 ottobre 1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti

urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

3. Nei definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei comuni devono tendere:

a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;

b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale;

c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali;

d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;

e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

Art. 11.

Criteri per l'individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte

1. In attuazione dell'art. 17 della legge regionale, presso l'assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.

3. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.

TITOLO IV ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 12.

Locali di vendita

1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2. È consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

3. È vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato;

b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;

c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;

e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

Art. 13.

Vendita in strutture ricettive

1. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attività ricettiva.

2. All'interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

Art. 14.

Disposizioni in materia merceologica

1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. È vietato porre limitazioni al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici.

2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1968, n. 32.

5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art. 5 del decreto.

6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.

7. Le merci possono essere rivedute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

Art. 15.

Misure per lo sviluppo del commercio elettronico

1. La Regione promuove, in collaborazione con le camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 21 del decreto.

Art. 16.

Accordi e convenzioni

Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

- 1) al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;
- 2) ad assicurare l'occupazione dei residenti;
- 3) al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;
- 4) ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;
- 5) ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 20 marzo 2001

FITTO

La commissione di controllo nella seduta del 29 marzo 2001, con nota n. 437/07/32603, non riscontra vizi di legittimità.

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DEI COMUNI
PER SUB-AREA OMOGENEA

Provincia di Bari:

- 1) Altamura:
Altamura;
Cassano delle Murge;
Gravina in Puglia;
Poggiorsini;
Santeramo in Colle;
Spinazzola;

- 2) Andria:
Andria;
Canosa di Puglia;
Minervino Murge;

- 3) Bitonto:
Bitonto;
Giovinazzo;
Terlizzi;
Palo del Colle;

- 4) Bari:
Bari;
Acquaviva delle Fonti;
Adelfia;
Binetto;
Bitetto;
Bitritto;
Capurso;
Casamassima;
Cellamare;
Gioia del Colle;
Grumo Appula;
Modugno;
Mola di Bari;
Noicattaro;
Rutigliano;
Sammichele di Bari;
Sannicandro di Bari;
Toritto;
Triggiano;
Turi;
Valenzano;

- 5) Barletta-Trani:
Barletta;
Trani;

- 6) Bisceglie-Molfetta:
Bisceglie
Corato;
Molfetta;
Ruvo di Puglia;

- 7) Monopoli:
Monopoli;
Alberobello;
Castellana Grotte;
Conversano;
Locorotondo;
Noci;
Polignano a Mare;
Putignano.

Provincia di Brindisi:

- 8) Brindisi:
Brindisi;
Cellino San Marco;
Mesagne;
San Donaci;

San Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico; Torchiarolo; Torre Santa Susanna;	Motta Montecorvino; Orsara di Puglia; Panni; Pietramontecorvino; Roseto Valfortore; San Marco La Catola; Troia; Volturara Arpula; Volturino;
9) Fasano-Ostuni: Fasano; Ostuni; Cisternino; Carovigno; Ceglie Messapica; San Vito dei Normanni;	14) Manfredonia: Manfredonia; Ischitella; Mattinata; Monte Sant'Angelo; Peschici; Rodi Garganico; San Giovanni Rotondo; Vico del Gargano; Vieste; Zapponeta;
10) Francavilla Fontana: Francavilla Fontana; Erchie; Latiano; Oria; San Michele Salentino; Villa Castelli.	
Provincia di Foggia	
11) Cerignola: Cerignola; Margherita di Savoia; San Ferdinando di Puglia; Stornara; Stornarella; Trinitapoli;	15) San Severo: San Severo; Apricena; Cagnano Varano; Carpino; Chieuti; Isole Tremiti; Lesina; Poggio Imperiale; Rignano Garganico; San Marco in Lamis; Sannicandro Garganico; San Paolo di Civitate; Serracapriola; Torremaggiore.
12) Foggia: Foggia; Ascoli Satriano; Candela; Carapelle; Castelluccio dei Sauri; Deliceto; Orta Nova; Rocchetta Sant'Antonio; Sant'Agata di Puglia; Ortona;	Provincia di Lecce:
13) Lucera: Lucera; Accadia; Alberona; Anzano di Puglia; Biccari; Bovino; Carlantino; Casalnuovo Monterotaro; Casalvecchio di Puglia; Castelluccio Valmaggiore; Castelnuovo della Daunia; Celenza Valfortore; Celle di San Vito; Faeto; Monteleone di Puglia;	16) Casarano-Ugento: Casarano; Ugento; Acquarica del Capo; Collepasso; Matino; Parabita; Ruffano; Supersano; Taurisano; Tuglie;
	17) Galatina: Galatina; Aradeo; Calimera; Caprarica di Lecce; Cutrofiano; Martignano;

- | | |
|--|--|
| <p>Neviano;
San Donato di Lecce;
Secli;
Sogliano Cavour;
Soletto;
Sternatia;
Zollino;</p> <p>18) Gallipoli:
Gallipoli;
Taviano;
Alezio;
Alliste;
Melissano;
Racale;
Sannicola;</p> <p>19) Lecce:
Lecce;
Arnesano;
Campi Salentina;
Carmiano;
Castrì di Lecce;
Cavallino;
Guagnano;
Lequile;
Lizzanello;
Monteroni di Lecce;
Novoli;
Salice Salentino;
San Cesario di Lecce;
San Pietro in Lama;
Squinzano;
Surbo;
Trepuzzi;
Vernole;</p> <p>20) Maglie:
Maglie;
Bagnolo del Salento;
Botrugno;
Carpignano Salentino;
Castrignano Dè Greci;
Corigliano D'Otranto;
Cursi;
Giuggianello;
Giurdignano;
Martano;
Melendugno;
Melpignano;
Minervino di Lecce;
Muro Leccese;
Nociglia;
Otranto;
Palmariggi;
Poggiardo;
Sanarica;
Scorrano;
Uggiano La Chiesa;
San Cassiano;</p> <p>21) Nardò:
Nardò;
Copertino;
Galatone;</p> | <p>Leverano;
Porto Cesareo;
Veglie;</p> <p>22) Tricase:
Tricase;
Alessano;
Andrano;
Castrignano del Capo;
Castro;
Corsano;
Diso;
Gagliano del Capo;
Miggiano;
Montesano Salentino;
Morciano di Leuca;
Ortelle;
Patù;
Presicce;
Salve;
Santa Cesarea Terme;
Specchia;
Spongano;
Surano;
Tiggiano.</p> <p>Provincia di Taranto:</p> <p>23) Martina Franca:
Martina Franca;</p> <p>24) Massafra:
Massafra;
Castellaneta;
Crispiano;
Ginosa;
Laterza;
Montemesola;
Mottola;
Palagianello;
Palagiano;</p> <p>24) Taranto:
Taranto;
Avetrana;
Carosino;
Faggiano;
Fragagnano;
Grottaglie;
Leporano;
Lizzano;
Manduria;
Maruggio;
Montelasi;
Monteparano;
Pulsano;
Roccaforzata;
San Giorgio Ionico;
San Marzano di San Giuseppe;
Sava;
Torricella;
Statte.</p> |
|--|--|

CLASSIFICAZIONE DELLE SUB-AREE
IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE

Area di Bari	Settore alimentare	Settore non alimentare
1 - Altamura	Secondario	Prioritario
2 - Andria	Residuale	Residuale
3 - Bitonto	Prioritario	Prioritario
3 - Bari	Prioritario	Residuale
4 - Barletta-Trani	Secondario	Secondario
5 - Bisceglie-Molfetta	Residuale	Prioritario
6 - Monopoli	Prioritario	Secondario
Area di Brindisi		
7 - Brindisi	Secondario	Prioritario
8 - Fasano-Ostuni	Residuale	Prioritario
9 - Francavilla Fontana	Prioritario	Secondario
Area di Foggia		
10 - Cerignola	Secondario	Residuale
11 - Foggia	Residuale	Residuale
12 - Laceria	Secondario	Prioritario
13 - Manfredonia	Prioritario	Prioritario
14 - San Severo	Prioritario	Secondario
Area di Lecce		
15 - Casarano-Ugento	Prioritario	Secondario
16 - Galatina	Residuale	Residuale
17 - Gallipoli-Taviano	Residuale	Secondario
18 - Lecce	Residuale	Residuale
19 - Maglie	Residuale	Residuale
20 - Nardò	Prioritario	Prioritario
21 - Tricase	Residuale	Secondario
Area di Taranto		
22 - Martina Franca	Secondario	Prioritario
23 - Massafra	Prioritario	Prioritario
24 - Taranto	Residuale	Residuale

ALLEGATO C

**DELIBERA COMUNALE TIPO RELATIVA
AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce al comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

Considerato che il comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

Preso atto che il comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione ha dato attuazione al citato decreto legislativo n. 114/1998, disponendo principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio;

Visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio comunale competente;

Con i voti;

Delibera:

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/1999, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentate direttamente al comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame si fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/1999.

4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) impegno di assumere, il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto, qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorparsi o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;

2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/1999;

3) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale;

4) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione.

5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/1999. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il

possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.

7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/1999, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;

b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpate e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio.

8. L'autorizzazione sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.

9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpate.

10. Il comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, precede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/1990.

11. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990, e successive modifiche.

ALLEGATO D

**PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI
AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA
E DELLE CITTÀ D'ARTE**

1. I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono così definiti:

a) parametri riferiti alla domanda turistica:

- a 1) attivi su popolazione residente: 0,3;
- a 2) presenze su popolazione residente: 2,0;
- a 3) arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
- a 4) presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
- a 5) presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450;

b) parametri riferiti all'offerta turistica:

- b 1) capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
- b 2) strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 02;
- b 3) unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 10 %;

b 4) addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

2. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:

per la lettera *a*): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale: sono calcolati per comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;

per la lettera *b*): dai dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:

55.1 - Alberghi;

55.2 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni;

63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators;

63.30.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;

71.1 - Noleggio autovetture;

71.2 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;

74.83.1 - Organizzazioni di convegni e mostre;

92.72.1 - Stabilimenti balneari;

92.5 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;

93.04.02 - Stabilimenti idropinici e idrotermali.

3. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lettera *a*), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.

4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;

ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;

presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti statici, artistici o archeologici;

presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;

presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della provincia o del comune;

presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.

02R0183

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651785/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 8 3 1 *

€ 1,60